

Stretta sui crediti fiscali

Dal primo gennaio 2026 scenderà da 100.000 a 50.000 euro il limite massimo dei debiti scaduti presso le Entrate che, se superato, blocca le compensazioni orizzontali

Ultra stretta all'utilizzo dei crediti fiscali: dal primo gennaio 2026 scende da 100.000 a 50.000 euro il limite massimo di debiti scaduti presso l'agenzia delle entrate: riscossione che una volta superato blocca le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali (non previdenziali). Il nuovo limite si applicherà quindi agli F24 trasmessi a partire dal 1 gennaio 2026 e non a quelli inviati nel 2025 ma con addebito previsto nel 2026.

Mandolesi a pag. 26

Con la legge di bilancio 2026 (oggi all'ultimo sì della Camera) si passa da 100 a 50 mila euro

Ultra-stretta sui crediti fiscali *Si dimezza il limite dei debiti che blocca le compensazioni*

DI GIULIANO MANDOLESI

Ultra stretta all'utilizzo dei crediti fiscali: dal primo gennaio 2026 scende da 100.000 a 50.000 il limite massimo di debiti scaduti presso l'agenzia delle entrate: riscossione che una volta superato blocca le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali (non previdenziali).

Il nuovo limite si applicherà quindi agli F24 trasmessi a partire dal 1 gennaio 2026 e non a quelli inviati nel 2025 ma con addebito previsto nel 2026.

Nei 50 mila euro vanno conteggiate le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate per debiti scaduti, senza provvedimenti di sospensione e non oggetto di dilazione (in regolare corso).

Questa è una novità contenuta nel testo della legge di bilancio 2026, oggi al voto finale della Camera dei deputati, con cui viene modificato l'articolo 37 comma 49-quinquies del dl 223/2006.

Scende l'ammontare dei debiti che inibisce le compensazioni orizzontali.

Va preliminarmente evidenziato che la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) all'articolo 1 comma 94 let. b), disposizione poi ulteriormente modificata dall'articolo 4 comma 2 del dl 39/2024



(il decreto agevolazioni), ha introdotto una inibizione all'utilizzo in compensazione dei crediti natura fiscale operante dal 1 luglio 22024 e prevista per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 100.000.

Tale novazione è avvenuta da punto di vista normativa inserendo al all'articolo 37 del dl 223/2006 il neo comma 49-quinquies.

Con la legge di bilancio 2026 il legislatore ha al citato comma 49-quinquies prevedendo il dimezzamento da 100mila a 50mila euro di debiti scaduti che fanno scattare il blocco delle compensazioni orizzontali che sarà operativo con la trasmissione degli F24 avvenuta a partire dal prossimo 1 gennaio non intercettando quelli inviati in precedenza, ovvero nel 2025, ma con addebito nel 2026.

Come specificato dalla circolare 16/E/2024 pubblicata il 28 giugno 2024 dall'agenzia delle entrate l'inibizione in commento viene meno qualora intervenga un provvedimento di sospensione, nei casi in cui venga accettata la dilazione dei carichi oppure qualora il contribuente proceda con la riduzione o la rimozione dei debiti scaduti

sotto quota (ora) 50 mila euro.

Tale attività, ovvero la riduzione sotto soglia, può avvenire anche attraverso compensazione di crediti fiscali ma solo relativamente all'utilizzo di imposte erariali mentre in presenza di atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973 il pagamento deve avvenire "in contanti" ovvero senza possibilità di utilizzare crediti.

Niente blocco per crediti previdenziali.

Come specificatamente indicato al comma 49-quinquies in commento, l'inibizione all'utilizzo dei crediti opera con specifica esclusione di quelli indicati all'articolo 17 comma 2 lettere e), f) e g) del dlgs 241/1997.

Si tratta di crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, di quelli per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e di quelli per i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

—© Riproduzione riservata— ■